

Giudice di pace di Caserta - 1ª sezione – sentenza del 5 maggio 2008**Azione di risarcimento danni – risarcimento danni in via stragiudiziale – prova della responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro – mancata prova del danno – quantificazione equitativa –**

Il Giudice può procedere alla liquidazione dei danni in via equitativa qualora non ritenga che si sia raggiunta una prova certa dell'entità del danno o ritenga che gli elementi forniti dalle parti (soprattutto dal danneggiato cui grava l'onere di provare il danno) non siano efficaci.

Nel caso di specie si è raggiunta la prova soltanto della dinamica del sinistro stradale e della responsabilità dell'attore attraverso testimoni. Il Giudice rigetta la richiesta di risarcimento danni proposta dall'attore anche se lo stesso a parziale ristoro delle sue pretese aveva ottenuto in via stragiudiziale dalla Società di Assicurazione, una somma a titolo di risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva Sempronias innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir così provvedersi: a) disporre la chiamata in causa della compagnia assicurativa, ove accertata, che copriva la r.c.a. del veicolo in oggetto; b) dichiarare la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro per cui è causa; c) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o alternativamente, al pagamento, in favore dell'istante, dei danni riportati dal motociclo dell'attore, quantificati in fattura, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per complessivi € 1.000,00, con vittoria delle spese e competenze di lite, da attribuirsi.

A fondamento della domanda, l'istante esponeva: 1) il 13.9.2006, alle ore 13,10, in Casagiove, alla Via Lxx, altezza Via Gxx, il conducente del veicolo Lancia Y, tg., di proprietà della sig.ra Sempronias, effettuava una repentina manovra di sorpasso a destra ai danni di un'autovettura che la precedeva, ferma nell'intento di girare a sx. Nell'effettuare tale manovra, il detto conducente non si avvedeva della presenza del motociclo Honda, tg., e del suo conducente Meviox, facendolo cadere a terra; 2) il conducente della Lancia Y circolava ad alta velocità, non usando la massima prudenza al fine di evitare incidenti, in violazione degli artt. 143 e 145 C.d.S.; 3) il motociclo attoreo riportava danni alla carrozzeria per complessivi € 1.000,00, come da perizia di parte; 4) alla sig.ra Sempronias veniva inviata regolare messa in mora, che non sortiva alcun effetto.

Si costituiva la convenuta Sempronias, rappresentata e difesa come in epigrafe, che impugnava la domanda attrice, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva: 1) preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della XXXX S.p.A.; 2) rigettare la domanda; 3) in via riconvenzionale, condannare il Tizio al risarcimento dei danni subiti dalla Lancia Y di proprietà della convenuta. Vinte le spese e competenze di lite, con distrazione.

A sostegno delle proprie tesi, essa comparente deduceva, tra l'altro: la Lancia Y della convenuta si trovava in Casagiove alla Via Lxx, altezza incrocio con Via Gxx, regolarmente ferma in coda, stante l'intensità del traffico, quando veniva tamponata dalla moto Honda, dell'attore, il cui conducente, nel percorrere la Via Lxx a velocità sostenuta, perdeva il controllo del motociclo, non riuscendo ad arrestare in tempo la propria corsa. Tale dinamica veniva già indicata dalla convenuta nella richiesta di risarcimento danni inviata alla Compagnia assicuratrice che copriva la r.c.a. del veicolo attoreo. I relativi danni saranno provati in corso di causa o in via equitativa, nei limiti della somma di € 1.032,91.

Il G.I. autorizzava la convenuta alla chiamata in causa della XXXX S.p.A., fissando una nuova udienza di comparizione.

La XXXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e restava contumace.

Successivamente, non essendo chiara la richiesta dell'attore di chiamata in causa, riportata nell'atto introduttivo "*della compagnia che copriva la r.c.a. obbligatoria del veicolo in oggetto*", autorizzava anche l'attore alla chiamata in causa della NNNN S.p.A., fissando una nuova udienza di comparizione.

Si costituiva, quindi, la KKKK S.p.A., (già ZZZZ S.p.A., conferitaria della NNNN S.p.A.), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Sempronias e chiedeva: a) dichiarare l'improponibilità della domanda riconvenzionale; b) ritenere esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente della Lancia Y della convenuta; c) rigettare, pertanto, la spiegata domanda riconvenzionale, con condanna della convenuta Sempronias alle spese e competenze di giudizio.

In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.

La causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle risultanze istruttorie, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è infondata e va rigettata.

La domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta Sempronias, è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Con l'esibizione delle copie delle racc. a/r, rispettivamente, la prima inviata dall'attore, alla convenuta Sempronias, con la quale chiedeva, tra l'altro, di conoscere il nominativo della Compagnia assicuratrice per la r.c.a. della Lancia Y, e la seconda, inviata dalla convenuta, alla NNNN S.p.A., le parti in causa hanno entrambe dato prova di aver ottemperato al precetto di cui all'art. 22 della legge 990/69, ora artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005.

La legittimazione attiva e passiva delle parti è documentata con la esibizione in atti delle copie delle carte di circolazione ed ispezioni all'ACI-PRA, relative ai due veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa.

Pertanto, non sussiste alcun dubbio sia sulla proponibilità delle azioni di che trattasi che sulla legittimazione attiva e passiva delle parti.

Ciononostante, la domanda attrice va rigettata perché infondata, a nulla rilevando che la XXXX S.p.A., in via stragiudiziale senza, peraltro, costituitasi in giudizio, abbia ritenuto di rimettere all'attore la somma complessiva di € 1.600,00, a totale risarcimento dei danni.

Nel merito, infatti, in ordine all'*an debeat*, il decidente ritiene sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Honda, tg. ..., di proprietà dell'attore, nella causazione del fatto illecito per cui è causa, ai sensi dell'art. 2054 c.c..

Invero, sono stati escussi tre testimoni, due di parte convenuta, Aaa, piastrellista, indifferente e Bbb, disoccupato, indifferente, ed uno di parte attrice, Ccc, indifferente.

In concreto, i primi due testimoni, di parte convenuta, che si trovavano a piedi sul luogo del sinistro, in Casagiove, alla Via Lxx, all'incrocio con Via Gxx, nei pressi dell'autorivendita "Szzzz", hanno riferito che in un giorno di settembre 2006, verso le ore 13,00, vedevano una Lancia Y, di colore verde, che mentre si trovava ferma in coda al traffico, all'incrocio con la detta Via Gxx, veniva tamponata da un motociclo Honda SH, di colore nero e grigio, condotto da un ragazzo, riportando danni alla parte posteriore, mentre il motociclo riportava danni alla parte anteriore di lieve entità.

Per contro, il terzo teste, di parte attrice, che, a suo dire, si trovava a bordo della propria autovettura, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, indicate dai primi due testimoni, seguiva una Lancia Y e l'autovettura che precedeva la detta Lancia Y si fermava improvvisamente dovendo girare a sinistra, senza, però, azionare l'indicatore di direzione. A questo punto, la Lancia Y che la seguiva, per non urtarla, effettuava una manovra di scarto a destra, senza accorgersi della presenza del motociclo e del suo conducente che cadevano a terra. I punti d'urto dei due veicoli furono la parte laterale posteriore destra della Lancia e la parte sinistra del ciclomotore Honda.

Non si capisce come quest'ultimo teste, pur essendo alla guida del proprio autoveicolo, abbia potuto vedere le circostanze riferite, in ordine alla dinamica del sinistro.

Emblematicamente, in primo luogo, deve osservarsi che risultando la Lancia Y della convenuta danneggiata alla parte posteriore al paraurti, secondo i primi due testimoni, e posteriore laterale destra, secondo il terzo teste di parte attrice, il suo conducente non può essere ritenuto responsabile del sinistro di che trattasi, soprattutto perché il motociclo Honda, avendo riportato danni alla parte anteriore, quale diretta conseguenza di un tamponamento, il suo conducente non può che essere ritenuto esclusivo responsabile dell'incidente *de quo*.

In secondo luogo, se fosse credibile (ma non lo è) la versione riferita dal teste Ccc, secondo cui il motociclo sarebbe stato danneggiato nella parte sinistra, dimostra che, contrariamente a quanto esposto nell'atto introduttivo, dove è detto che la Lancia Y circolava ad alta velocità e che il suo conducente non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti, è stato il conducente del motociclo che si era insinuato sulla destra della Lancia Y, ovvero non osservava la distanza di sicurezza da tale autovettura. Del resto, è quotidiano lo spettacolo dello zigzagare di motocicli nel traffico veicolare alle cui "esibizioni" si assiste sistematicamente.

Tuttavia, il punto di impatto tra i due veicoli, sia nella versione dei due testimoni di parte convenuta che nella versione del teste di parte attrice, costituisce un dato rilevante e fondamentale ai fini dell'attribuzione della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in esame.

Pertanto, va dichiarato che il sinistro *de quo vertitur* è avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Honda, tg...., di

proprietà dell'attore, a nulla rilevando che, come si è detto sopra, la XXXX S.p.A. abbia ritenuto, in via stragiudiziale e senza neppure costituirsi in giudizio, di risarcire i danni all'attore, rimettendo a questi un assegno di € 1.600,00, come documentato in atti.

In ordine al "*quantum debeatur*", per i danni riportati dall'autovettura Lancia Y, della convenuta, il decidente è della convinzione che sul danneggiato, attore o convenuto, incombe l'onere di provare l'effettiva entità dei danni subiti, né può ritenersi concretamente assolta tale formalità con la semplice esibizione di un preventivo delle spese di riparazione, nel caso di specie privo di data, di firma e di timbro, sul quale è manoscritto Studio Lxxxx da S. Maria C.V., per complessivi € 1.192,44, oltre IVA, palesemente esorbitante.

Si consideri che parte convenuta non ha ritenuto neppure di esibire in atti i rilievi fotografici della Lancia Y, dai quali si sarebbero potuti vedere i relativi danni.

Pertanto, tenuto conto della dinamica del sinistro, com'è emersa in istruttoria, nonché della relativa vetustà della detta auto (risulta immatricolata nel luglio 2005) ed anche per la comune esperienza, il decidente ritiene equa la quantificazione dei danni di che trattasi in complessivi € 600,00, considerando congrua tale somma per i materiali e per la manodopera.

Sul punto, va ricordato che "*Il Giudice può procedere alla liquidazione dei danni in via equitativa anche nell'ipotesi che, pur essendosi svolta una attività processuale della parte volta a fornire elementi al riguardo, egli, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non li abbia riconosciuti di sicura efficacia.*" (cfr. Cass. 24.3.1991 n. 2934).

Consegue che la domanda attrice va rigettata perché infondata.

La domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta Sempronias , è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Sicché, la KKKK S.p.A., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento, in favore di Sempronias , della somma di € 600,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, in favore della convenuta Sempronias , vanno poste a carico della medesima KKKK S.p.A..

Stante la contumacia della XXXX S.p.A., le restanti spese di giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tiziox , contro Sempronias , nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima, contro l'attore e contro la KKKK S.p.A., in persona del l.r.p.t., chiamata in causa, nonché la XXXX-Sai S.p.A., in persona del l.r.p.t., anch'essa chiamata in causa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) Dichiara la contumacia della XXXX S.p.A.;

..., di proprietà della convenuta Sempronias ed il motociclo Honda, tg., di proprietà dell'attore, è avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente di tale ultimo veicolo;

3) Rigetta la domanda attrice;

4) Accoglie per quanto di ragione la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la KKKK S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento,

in favore di Sempronias , della somma complessiva di € 600,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo, ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi € 550,00, di cui € 220,00 per diritti, € 230,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore per essa costituito;

5) Dichiara le restanti spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Si esegua nonostante gravame.

Caserta, 5 Maggio 2008

Il Giudice Coordinatore

Avv. Generoso Bello